



LA LEGGE PER TUTTI
INFORMAZIONE E CONSULENZA LEGALE

Malattia: mancato invio certificato medico telematico

Autore: Redazione | 16/08/2019



Assentarsi dal lavoro a causa della malattia è un sacrosanto diritto del dipendente. Tuttavia, il lavoratore ha dei precisi obblighi di comunicazione dello stato di malattia sia verso il datore di lavoro che verso l'Inps, che eroga l'indennità di malattia.

Il nostro ordinamento tutela la salute e la sicurezza dei lavoratori in varie forme. Tra queste, troviamo la disciplina della malattia del dipendente. In particolare, il lavoratore che sta male può legittimamente assentarsi dal lavoro e ricevere comunque una indennità economica a carico dell'Inps e, se previsto dal Ccnl, in parte a carico del datore di lavoro. Tuttavia, se assentarsi e prendere comunque i soldi è un diritto, la malattia comporta anche dei doveri verso i soggetti coinvolti: datore di lavoro ed Inps. Il principale dovere del dipendente è la comunicazione dello stato morboso. Per questo, in caso di **malattia, il mancato invio certificato medico telematico** comporta dei rischi per il dipendente sia sotto il piano disciplinare, nel rapporto con il datore di lavoro, sia verso l'Inps.

Il rischio disciplinare può essere molto alto e comportare il licenziamento del dipendente per giusta causa poiché le assenze per malattia, senza la relativa certificazione medica, possono essere considerate assenze ingiustificate. Verso l'Inps il rischio è di non vedersi riconosciuta la tutela economica di malattia e di ritrovarsi, dunque, senza stipendio per tutti i giorni di assenza per malattia.

Malattia del dipendente: i passi da seguire

Si definisce **malattia del dipendente** quell'infermità che comporta l'**incapacità temporanea del dipendente al proprio lavoro**.

In questo caso, il primo passo da fare è recarsi, o far venire a casa, il proprio medico curante il quale deve redigere il **certificato di malattia telematico** e trasmetterlo all'**Inps**, sempre con modalità telematiche.

La compilazione e trasmissione telematica del **certificato di malattia** deve avvenire o immediatamente o, al più tardi, il giorno successivo, nelle ipotesi in cui la visita del lavoratore malato è avvenuta al suo domicilio.

Una volta compilato ed inviato il certificato di malattia telematico da parte del medico di base, il lavoratore deve prendere nota del **numero di protocollo del certificato di malattia** (il cosiddetto **puc**).

Se è suo interesse, il dipendente può anche richiedere al medico di inviargli una copia del certificato di malattia al proprio indirizzo di posta elettronica personale **[1]**.

Il fatto che il certificato medico sia compilato dal medico non esonera, in realtà, il dipendente dalle proprie responsabilità sulla veridicità delle informazioni inviate. Per questo è bene che il lavoratore controlli sempre la correttezza dei dati obbligatori inseriti nel certificato di malattia telematico, ed in particolare le seguenti informazioni:

1. i dati anagrafici del lavoratore;
2. l'**indirizzo di reperibilità** durante la malattia per eventuali visite mediche di controllo;
3. ogni altra informazione ritenuta utile per la reperibilità (località, frazione, borgo, contrada, via, piazza, vicolo, palazzina, residence, scala, etc).

Inoltre, il dipendente deve accertarsi che il certificato sia stato correttamente trasmesso per via telematica.

Per facilitare tale verifica, il lavoratore può entrare con le sue credenziali nella sezione "servizi online" del sito web dell'Inps.

Malattia del dipendente: comunicazione al datore di lavoro

Fatto questo, vediamo ora cosa fare nei confronti del datore di lavoro. Come abbiamo detto, il dipendente deve sempre annotarsi il **codice puc** del **certificato telematico di malattia**.

In teoria, visto che con la trasmissione telematica il certificato medico arriva direttamente al datore di lavoro, il lavoratore sarebbe esonerato dall'obbligo di invio dell'attestato di malattia al proprio datore di lavoro.

Questo esonero è, però, solo pura teoria. Infatti, se leggiamo la gran parte dei **contratti collettivi nazionali di lavoro**, sotto la voce "malattia del dipendente" troviamo scritto che il dipendente in malattia deve comunicare non solo l'assenza per malattia all'azienda ma anche il codice puc del certificato telematico di malattia.

Non appena tornato a casa dalla **visita medica** presso il **medico di base** è, dunque, bene che il lavoratore invii una mail all'azienda comunicando il codice puc del certificato telematico di malattia.

In ogni caso, ogni lavoratore deve leggere con attenzione le norme del proprio Ccnl che disciplinano la malattia del dipendente e gli obblighi di comunicazione al datore di lavoro.

Mancato invio certificato medico telematico

Cosa accade se il **certificato medico telematico** non viene inviato?

Se è vero che il dipendente ha diritto ad assentarsi dal lavoro se non sta bene in salute è anche vero che l'insorgere dello stato di malattia pone a carico del dipendente degli specifici doveri di comunicazione che derivano, in generale, dai **principi di correttezza e buona fede** che devono essere sempre seguiti dal lavoratore nell'esecuzione del contratto individuale di lavoro.

E', infatti, evidente che l'assenza improvvisa di un lavoratore può creare un disservizio nell'organizzazione dell'azienda che è tanto maggiore quanto più importanti e strategiche sono le mansioni di cui il lavoratore malato si occupa.

Per questo, fermo restando il diritto a **stare a casa al riposo**, l'azienda deve poter sapere con un congruo anticipo che il dipendente non sarà in servizio affinché possa assumere le decisioni più opportune sotto il profilo organizzativo.

Per questo il lavoratore ha l'obbligo di comunicare al datore di lavoro il suo stato morboso il giorno stesso in la malattia insorge e durante l'orario di lavoro.

La tempestività dell'informazione è molto importante e, dunque, ancora prima di avere in mano il certificato medico, il dipendente deve comunicare all'azienda che sta male e che, dunque, non si recherà al lavoro.

Subito dopo, il lavoratore deve recarsi dal proprio medico di base per **sottoporsi ad una visita**; se le sue condizioni di salute non gli permettono di recarsi presso l'**ambulatorio del medico**, potrà chiedere al medico di base di visitarlo a domicilio.

A quel punto, il **medico curante** redigerà il certificato di malattia telematico che accerta e certifica lo stato morboso in cui versa il lavoratore e, dunque, il suo diritto ad assentarsi al lavoro ed a ricevere le indennità economiche previste dalla

legge e dal contratto collettivo nazionale di lavoro in ipotesi di malattia.

Il certificato telematico di malattia, una volta compilato dal medico e inviato tramite il web, arriva direttamente sia all'Inps che al datore di lavoro. Tuttavia, come abbiamo detto, molti Ccnl obbligano comunque il dipendente a comunicare al datore di lavoro il codice puc del certificato.

In caso di **mancato invio del certificato medico telematico**, scattano due conseguenze.

La prima riguarda il rapporto di lavoro: come detto, comunicare tempestivamente l'assenza per malattia è un obbligo che viene posto a carico del dipendente dal Ccnl. Ne consegue che se un lavoratore non invia il certificato di malattia la sua **assenza** può essere considerata **ingiustificata**. La gran parte dei Ccnl consente il **licenziamento per giusta causa** del dipendente quando si assenta senza giustificazione per più di tre giorni.

L'azienda, di fronte ad una simile situazione, potrebbe dunque avviare un **procedimento disciplinare** a danno del dipendente e, alla fine della procedura, licenziarlo per giusta causa. Ricordiamo che il licenziamento per giusta causa non è impedito dallo stato morboso: infatti il divieto di licenziare il dipendente malato durante il periodo di conservazione del posto (cosiddetto **periodo di comportamento**) **[2]** non si applica alle ipotesi di licenziamento per giusta causa.

L'altra conseguenza riguarda il trattamento economico del dipendente in malattia. Se l'Inps non riceve il certificato telematico di malattia non eroga nessuna **indennità economica** a favore del dipendente malato che, dunque, durante i giorni di assenza per malattia, non verrà pagato né dal datore di lavoro né dall'Inps.

Certificato telematico di malattia: i doveri del medico curante

Il certificato telematico di malattia è stato introdotto nel 2010 per snellire la procedura di **certificazione della malattia** dei lavoratori e rendere le comunicazioni con l'Inps e con i **datori di lavoro** maggiormente rapide, efficienti ed economiche.

E' evidente che in questa procedura un ruolo centrale è svolto dal medico curante.

E', infatti, il medico curante che compila il certificato medico, anche se è consigliabile al dipendente di ricontrollare sempre i dati che sono stati inseriti e la loro correttezza. E' poi il medico a procedere alla trasmissione telematica, utilizzando il Sac (sistema di accoglienza centrale: per utilizzarlo i medici ricevono dal Ministero dell'economia e delle finanze delle apposite credenziali di accesso) oppure il numero verde messo istituito dall'Inps.

Con questo sistema telematico ai medici sono offerte moltissime potenzialità come:

- predisporre il certificato di malattia telematico;
- trasmettere il certificato di malattia telematico;
- annullare il certificato di malattia telematico;
- rettificare il certificato di malattia telematico già inviato all'Inps.

Ricordiamo che il lavoratore ha diritto di richiedere che una copia del certificato gli venga inviata direttamente sulla sua casella di posta elettronica personale.

Una volta trasmesso il certificato di malattia telematico all'Inps, il sistema Sac restituisce al medico di base il numero identificativo (cosiddetto puc).

L'Inps, associando i propri dati presenti in banca dati, provvede a individuare il lavoratore intestatario del certificato ed il datore di lavoro al quale mettere a disposizione l'attestato di malattia.

Ricordiamo che esiste ancora una possibilità residuale in cui è possibile procedere alla compilazione del **certificato di malattia in formato cartaceo** e non telematico: si tratta dell'ipotesi in cui i sistemi informatici presentano dei problemi di natura tecnica e non sarebbe dunque possibile procedere alla compilazione del certificato telematico di malattia.

Note

[1] Art. 7 L. 17.12.2012 n. 221. [2] Art. 2110 cod. civ.